



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 129
Generale

OGGETTO: Circolazione stradale.

Testo Unico delle circolari in materia di: sequestro amministrativo di veicolo (art. 213 C.d.S.), fermo amministrativo di veicolo (art. 214 C.d.S.), obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile (art. 193 C.d.S.), rimozione, recupero ed affidamento in custodia di veicoli.

Procedura operativa.

Le procedure di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, le procedure per l'affidamento in custodia dei veicoli sequestrati o fermati, le modalità operative da seguire per il dissequestro, la riconsegna o il cambio di custodia nonché, le procedure da adottare per il recupero dei veicoli a seguito di sinistro stradale e la rimozione di veicoli a seguito di accertate violazioni al C.d.S. hanno subito sostanziali modifiche negli ultimi anni. Pertanto, si rende necessario predisporre un testo unico delle disposizioni diramate con la circolare del Corpo n. 85/04, opportunamente aggiornate ed integrate dalle disposizioni diramate con circolari successive.

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLO - ART. 213 Cds

1. ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLO

Ai sensi dell'art. 213, comma 1, C.d.S., nelle ipotesi in cui il codice della Strada prevede la sanzione accessoria della Confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione deve adottare la misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo. Il provvedimento di sequestro deve essere verbalizzato utilizzando il mod. CS 38/06. Sul veicolo deve essere apposto un cartello indicante lo stato di sequestro (mod. CS 38 bis/06).

La disciplina relativa alle modalità di segnalazione visibile dello stato di sequestro dettata dall'art. 213, comma 2, C.d.S. e dall'art. 394, comma 9, Reg. Att. C.d.S., deve essere coordinata con le norme che impongono l'affidamento in custodia al proprietario o agli altri soggetti indicati ed, in particolare, con l'esigenza di garantire piena visibilità al conducente durante il trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia. A tal fine, il Ministero ha ritenuto che, per quanto riguarda i materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio del cartello indicante lo stato di sequestro, si debba far riferimento alle disposizioni dettate in materia di fermo amministrativo, in quanto applicabili (vds paragrafo n. 15).

Si evidenzia, inoltre che, fatta salva la speciale procedura prevista dall'art. 193 C.d.S., ai sensi **dell'art. 210, comma 3, C.d.S.**, quando è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, **non è ammesso il pagamento in misura ridotta** della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede e di ciò deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione della violazione.

I verbali relativi al provvedimento di sequestro dovranno essere inoltrati, a cura del Reparto di

appartenenza del verbalizzante, in originale all'U.T.G. entro 10 giorni ed in copia all'Ufficio Sequestri ed all'Ufficio Verbali del Corpo per gli adempimenti di competenza.

Per quanto riguarda i sequestri relativi alle **violazioni dell'art. 193 C.d.S.** per omessa copertura assicurativa del veicolo, **qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. 193, comma 4, C.d.S.** (se non è stato proposto ricorso o se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta) e **solo dopo che siano decorsi almeno 90 giorni dalla data della violazione**, l'Ufficio verbali del Corpo provvederà ad inviare gli atti all'U.T.G. (vds. paragrafo n. 35).

2. REGISTRAZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO

L'adozione del provvedimento di sequestro/fermo amministrativo del veicolo, gli estremi dello stesso, del relativo luogo di custodia e del nominativo dell'affidatario devono essere registrati sull'applicativo POG a cura dell'ufficio di P.G. del Reparto procedente, anche ai fini dell'accertamento di un'eventuale circolazione abusiva.

Tuttavia, nell'immediatezza del fatto, la pattuglia procedente dovrà sempre comunicare alla C.O. l'adozione del provvedimento di sequestro/fermo amministrativo, per consentire alla stessa di compilare la relativa "scheda intervento".

In caso di cambio di custodia, di dissequestro ovvero di cessazione dello stato di fermo, l'ufficio di P.G. del Reparto procedente avrà cura di registrare il relativo provvedimento sull'applicativo POG.

3. RITIRO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO

All'adozione del provvedimento di sequestro/fermo amministrativo del veicolo consegue sempre la **misura cautelare del ritiro del documento di circolazione** da parte dell'organo accertatore (dell'avvenuto ritiro dovrà essere fatta espressa menzione nel verbale di contestazione e nel verbale di sequestro).

Qualora il trasgressore non sia accompagnato dal predetto documento, previo accertamento tramite C.O. circa l'assenza di altri provvedimenti, si procederà, con separato verbale, alla contestazione dell'illecito di cui all'art. 180 C.d.S., contenente l'invito ad esibirlo e consegnarlo (in originale), **entro 5 giorni**, esclusivamente presso gli uffici del Reparto di appartenenza del verbalizzante, specificando che il ritiro del documento è finalizzato a formalizzare il sequestro/fermo amministrativo del veicolo. Le annotazioni di cui sopra dovranno essere indicate nel verbale come segue:

FRONTE	
LEGGE	ANNO
ARTICOLO	CODICE
ARTICOLO	CODICE

ha violato le norme del C.d.S. - oppure - della Legge a fianco specificata perché
CIRCOLAVA NON ACCOMPAGNATO DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

N.B. IL DOCUMENTO DEVE ESSERE ESIBITO ENTRO 5gg. PRESSO IL REPARTO IN EPIGRAFE PER ESSERE RITIRATO A SEGUITO DI FERMO AMM.VO DEL VEICOLO (vds verb.n.)

RETRO		
INVITO A [] ESIBIRE DOCUMENTI AD UN UFFICIO DI POLIZIA		
Ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dal Codice della Strada, entro 5 giorni dalla data del presente verbale, il/la Sig. MARIO VERDI meglio retro generalizzato <input type="checkbox"/>		
E' INVITATO A: <input type="checkbox"/> presentarsi o <input checked="" type="checkbox"/> esibire i sotto indicati documenti:		
<input type="checkbox"/> patente di guida/autone ad esercitarsi (c.d.legge resa)	<input checked="" type="checkbox"/> carta di circolazione	<input type="checkbox"/> certificato di idoneità tecnica
<input type="checkbox"/> certificato/contrassegno assicurazione obbligatoria	<input type="checkbox"/> altro	
presso la Sezione 1° CENTRO del Corpo di		
Polizia Municipale di Torino, Via GIOLITTI n° 2 bis .		
L'inadempienza al presente invito nei termini indicati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 343,35 a € 1376,55 ai sensi dell'art. 180 comma 3 del CdS. (L'importo anzidetto è riferito al biennio 2003/2004)		
L'INTERESSATO	IL VERBALIZZANTE	

L'adempimento da parte dell'interessato all'invito ad esibire il documento di circolazione ed il contestuale ritiro dello stesso devono essere verbalizzati utilizzando il mod. CS 34/06.

Copia dell'avvenuta esibizione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Verbali del Corpo per i propri adempimenti.

4. **CUSTODIA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE**

Il documento di circolazione del veicolo deve essere depositato presso il Reparto di appartenenza del verbalizzante, che ne curerà la registrazione in apposito registro cronologico e la custodia fino alla definizione del sequestro/fermo.

Per i casi in cui siano emerse violazioni alle quali consegue anche la sanzione accessoria del ritiro (es. art. 216 C.d.S.) o della sospensione (es. art. 217 C.d.S.) della carta di circolazione, questa dovrà essere inoltrata all'Ufficio Verbali del Corpo che la custodirà fino alla definizione dell'iter procedurale del sequestro (dissequestro e restituzione ovvero confisca del veicolo). Solo successivamente ed escluso il caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca, l'Ufficio Verbali del Corpo provvederà ad inoltrare il documento di circolazione al competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i provvedimenti di competenza.

5. **AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEL VEICOLO**

Fatto salvo quanto previsto per i casi di sequestro/fermo di ciclomotore/motociclo (vds. paragrafi nn. 13 e 31) **il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario o, in sua assenza al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido** (art. 196 C.d.S.),

I soggetti sopraindicati devono essere **maggiorenni, muniti di un valido documento di identificazione**, possono anche non avere iscrizione anagrafica in Italia ed assumono tutte le responsabilità penali ed amministrative per la diligente custodia del veicolo loro affidato.

La pronta reperibilità dell'avente titolo, non presente al momento del sequestro/fermo del veicolo, è oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione all'attività di servizio svolta ed alle eventuali priorità operative emergenti. Per il miglior coordinamento delle operazioni, sarà la Centrale Operativa del Corpo a contattare l'avente diritto.

Più in dettaglio, il veicolo dovrà obbligatoriamente essere custodito da una delle seguenti persone:

PROPRIETARIO

- A) il **proprietario/intestatario** della carta di circolazione o del certificato di circolazione (persona fisica individuale o, se persona giuridica, il legale rappresentante o suo delegato);
- B) uno qualunque dei **cointestatari** della carta di circolazione nell'ipotesi di comproprietà (es. successione ereditaria o acquisto in multiproprietà);

CONDUCENTE

- C) l'**autore della violazione** commessa con il veicolo da sottoporre a sequestro o fermo; se il conducente è minorenni, il veicolo deve sempre essere affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile.

OBBLIGATO IN SOLIDO

- D) l'**usufruttuario** del veicolo (art. 978 codice civile), risultante dalla carta di circolazione o da atto notarile.
- E) l'**acquirente con patto di riservato dominio** (nel contratto di vendita con patto di riservato dominio);
- F) l'**utilizzatore a titolo di locazione finanziaria** (nel contratto di locazione senza conducente con facoltà di acquisto, meglio noto come *leasing*);
- G) l'**intestatario del contrassegno di circolazione**, quando la violazione è commessa con un ciclomotore;

- H) la **persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza** (es. docente di scuola secondaria), quando la violazione è commessa da persona maggiorenne, ma sottoposta all'altrui autorità, direzione o vigilanza;
- I) la **persona giuridica** (es. società), ovvero **ente o associazione** privi di personalità giuridica, in persona del suo legale rappresentante, oppure l'**imprenditore** (es. ditta individuale, artigiano), quando la violazione è commessa da un dipendente o da un rappresentante dei predetti soggetti, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

La custodia del veicolo non può essere affidata a:

- ⇒ minori degli anni 18;
- ⇒ persone palesemente affette da infermità di mente, in stato di ebbrezza alcolica, ovvero in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti;
- ⇒ persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata.

L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione dovrà essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze (dovrà essere richiesto, se possibile, un controllo tramite C.O. presso la Questura), ovvero, in caso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato (mod. CS 29/06).

Occorre, sottolineare che l'affidamento in custodia del veicolo a soggetti terzi convenzionati (c.d. custode-acquirente) da parte degli organi di polizia, può avvenire soltanto se l'avente diritto:

- ⇒ è assente o materialmente impossibilitato ad assumere la custodia (ad es. perché ricoverato presso il Pronto Soccorso a seguito di sinistro stradale);
- ⇒ si rifiuta di assumere la custodia (vds successivo paragrafo n. 6);
- ⇒ è minorenni ed i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
- ⇒ è sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica (es. è in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) o morale (es. è sottoposto a misure di sicurezza).

Infine, in tutti i casi in cui **oggetto del sequestro/fermo amministrativo è un ciclomotore o un motociclo, il veicolo deve essere affidato in custodia obbligatoriamente ai soggetti terzi convenzionati per trenta giorni** (vds. paragrafi nn. 13 e 31).

Per le procedure di affidamento dei veicoli ai soggetti convenzionati si dovranno seguire le disposizioni impartite nel paragrafo n. 41.

6. **RIFIUTO DI ASSUNZIONE DELLA CUSTODIA DEL VEICOLO**

L'autore della violazione, ovvero uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato (art. 196 C.d.S.), **che rifiuti di trasportare o custodire a proprie spese il veicolo** sarà assoggettato alle sanzioni amministrative previste dall'art. 213, comma 2 *ter*, C.d.S. (vds. Prontuario delle violazioni al C.d.S. pag. 316).

Quando il veicolo è condotto da un soggetto diverso dal proprietario, il rifiuto di prendere in consegna il veicolo da parte del proprietario impone all'organo accertatore di invitare anche il conducente ad assumere la custodia del veicolo stesso, applicando, in caso di rifiuto, una distinta sanzione anche a carico di quest'ultimo.

Le sanzioni predette, invece, non trovano applicazione nel caso in cui il proprietario o altro obbligato in solido, non presenti al momento del sequestro o del fermo, si rifiutino di assumere la custodia a seguito dell'invito loro notificato.

Sul verbale di sequestro dovranno essere indicati i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo ed, in attesa della stipula delle convezioni previste dall'art. 214-*bis* C.d.S., il veicolo stesso verrà trasportato e fatto ricoverare presso i luoghi convenzionati (vds. paragrafo n. 41).

Ovviamente, nelle ipotesi diverse dal rifiuto (es. impossibilità ad assumere la custodia, vds paragrafo n. 5), non si potrà procedere alla contestazione della sanzione di cui all'art. 213, comma 2 *ter*, C.d.S.

Per effetto delle prescrizioni del comma 2-*quater* dell'art. 213 CdS, l'organo di polizia procedente provvede, con il verbale di sequestro, a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode. L'avviso di cui sopra è contenuto nel verbale di sequestro amministrativo (mod. CS 38/06). Tuttavia, per non creare inutili allarmismi all'utenza ed in attesa della stipula delle convenzioni, tra il Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio ed i soggetti individuati, come previsto dall'art. 214-*bis* C.d.S., **sui verbali di sequestro si dovrà provvedere a barrare l'avviso riferito al trasferimento di proprietà con le modalità sotto esemplificate:**

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 213, comma 2 *quater*, C.d.S.

Nel caso in cui il veicolo sia stato fatto ricoverare in un deposito autorizzato, si comunica che, trascorsi 10 giorni dalla data di notifica del presente avviso, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato determinerà, ai sensi dell' art. 213, comma 2 *quater*, C.d.S, l'immediato trasferimento in proprietà al custode presso cui il veicolo stesso è stato fatto ricoverare.

Nel caso in cui uno dei soggetti obbligati provveda ad assumere la custodia, dovrà essere redatto il verbale di cambio di custodia utilizzando il mod. CS 35/06. Il Reparto procedente provvederà a trasmettere copia del verbale di cambio di custodia all'Ufficio Sequestri del Corpo (vds. paragrafo n. 43)

7. **LUOGO DI CUSTODIA**

Il veicolo sottoposto a sequestro/fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità (box, garage privato, cortile privato anche condominiale o aziendale fondo privato, anche non chiuso, ecc.), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché **non sia soggetto a pubblico passaggio** (autorimessa pubblica, autofficina, fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc.).

La disponibilità del luogo, nonché l'idoneità dello stesso, devono formare oggetto di dichiarazione autocertificata da parte della persona cui il veicolo è affidato (mod. CS 29/06).

Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, **l'assunzione della custodia rappresenta un obbligo** a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un'autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.

Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato, per poter consentire in qualsiasi momento di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti. Poiché il veicolo può essere ricoverato in una qualsiasi località del territorio nazionale, qualora lo stesso sia posto fuori del comune di Torino, copia del verbale di sequestro/fermo e, per i soli casi di fermo la relativa delega alla rimozione dei sigilli (mod. CS 31/06), dovranno essere trasmessi via fax al locale Comando di Polizia Municipale che dovrà comunque essere contattato successivamente per meglio concordare l'espletamento delle attività richieste ⁽¹⁾.

Qualora il veicolo sia già stato affidato ad uno dei soggetti obbligati, è comunque fatta salva la possibilità di richiedere un cambio di custodia in un tempo successivo presentando istanza presso il

(1) - Ovviamente è fatto obbligo di adempiere alle eventuali analoghe richieste che perverranno al nostro Comando da altri Comandi di Polizia locale.

Reparto che ha proceduto al sequestro (mod. CS 35/06 fronte). Lo stesso Reparto provvederà a formalizzare l'eventuale autorizzazione al cambio di custodia e a redigere il relativo verbale di cambio di custodia (mod. CS 35/06 retro). Per la procedura di cambio di custodia dei veicoli affidati alle ditte convenzionate vds. paragrafo n. 43.

Nei casi di cambio di custodia, il conferimento del veicolo nel nuovo luogo di custodia dovrà avvenire tramite carro attrezzi, a cura e spese dell'interessato.

L'istanza, la relativa autorizzazione ed il verbale di cambio di custodia dovranno essere sempre inviati all'U.T.G. (ad eccezione della procedura prevista per le violazioni all'art. 193 C.d.S. vds. paragrafi nn. 33 e ss.).

8. NOTIFICA AL PROPRIETARIO DEL VERBALE DI SEQUESTRO/FERMO

Salvo il caso in cui il veicolo sia stato affidato in custodia allo stesso proprietario, **il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale di contestazione della violazione, deve essere sempre notificato al proprietario del veicolo** risultante dai pubblici registri, con le modalità fissate dall'art. 201 C.d.S., anche quando non può essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore (secondo le disposizioni dell'art. 196 C.d.S., es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, ecc.).

Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli effetti dell'applicazione della misura cautelare del sequestro o della sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in condizione di assumere la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è già stata assunta dal conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità.

9. CONDUZIONE DEL VEICOLO NEL LUOGO DI CUSTODIA

Con riferimento alla condotta del veicolo nel luogo di custodia occorre distinguere le seguenti diverse situazioni.

⇒ **Sono presenti cause ostative alla circolazione**⁽²⁾: il veicolo deve essere trasportato nel luogo di custodia individuato a mezzo carro attrezzi, attivato dal soggetto nominato custode ed a sue spese. L'attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l'organo di polizia stradale e si configura nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi, l'organo di polizia stradale ha comunque l'onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate.

⇒ **Non sono presenti cause ostative alla circolazione**⁽³⁾: il veicolo può essere condotto nel luogo di custodia dal custode nominato, per la via più breve ed in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale⁽⁴⁾, sempreché non sussistano cause ostative relative allo *status* del conducente (es. sprovvisto di patente perché mai conseguita o revocata), in tali casi, tuttavia, questi può richiedere che il veicolo venga condotto da persona idonea alla guida presente sul posto ovvero prontamente reperibile.

10. DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE DEL VEICOLO

Fatta salva la particolare procedura prevista dall'art. 193 C.d.S. (vds. paragrafi nn. 33 e ss.), in tutti gli altri casi il dissequestro del veicolo è ordinato con provvedimento dell'Autorità competente.

A tal fine, in esecuzione del provvedimento di dissequestro, il Reparto precedente dovrà provvedere alla restituzione del veicolo e del documento ritirato, utilizzando il mod. CS 44/06. Per le procedure di dissequestro e riconsegna dei veicoli affidati in custodia alle ditte convenzionate vds.

(2) - Ad es. circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione (art. 97, comma 7, C.d.S.) ovvero il certificato di circolazione (art. 97, commi 1, lett. a), 7 e 14), circolazione con carta di circolazione temporaneamente scaduta (art. 134, comma 2, C.d.S.), circolazione con veicolo scoperto da assicurazione r.c. (art. 193 C.d.S.).

(3) - Ad es. la violazione all'art. 86, comma 2, C.d.S. (servizio di piazza abusivo).

(4) - Compilare l'apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 399 Reg. Att. C.d.S. presente sul retro del verbale di contestazione.

paragrafo n. 42.

Copia degli atti relativi al dissequestro, alla restituzione del veicolo e del documento di circolazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Sequestri e all'Ufficio Verbali del Corpo per la definizione della pratica.

11. CIRCOLAZIONE ABUSIVA CON VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

Nei casi di accertamento della violazione di circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, il conducente sarà assoggettato alle sanzioni amministrative previste dall'art. 213, comma 4, C.d.S. (vds. Prontuario delle violazioni al C.d.S. pag 316).

In tali casi, oltre alla contestazione dell'illecito amministrativo a carico del conducente del veicolo sorpreso in circolazione abusiva, nei confronti del custode (se è lo stesso conducente/trasgressore) ovvero di persona da identificarsi successivamente, a seguito delle necessarie indagini da parte del Reparto procedente, si procederà per i reati di violazione dei doveri di custodia previsti e puniti dagli artt. 334 o 335 del codice penale, adottando, **contestualmente**, il provvedimento di sequestro giudiziario preventivo del veicolo (mod. PG 62/06). Il veicolo dovrà essere fatto trasportare presso una delle ditte convenzionate (vds. paragrafo n. 41),

In relazione al precedente provvedimento di sequestro amministrativo gravante sul veicolo, gli agenti operanti dovranno compilare il verbale di cambio di custodia (mod. CS 35/06) per revocare la custodia precedentemente conferita e nominare custode il titolare della ditta presso la quale il veicolo viene depositato a seguito all'adozione del sequestro giudiziario.

Ne consegue che, qualora vengano successivamente disposti, da parte dell'A.G., la restituzione ed il dissequestro giudiziario del veicolo, lo stesso dovrà rimanere in deposito presso i locali della ditta già nominata custode con il verbale di cambio di custodia, fino alla definizione del procedimento relativo al sequestro amministrativo.

12. SEQUESTRO POSTUMO

Qualora la necessità di adottare il provvedimento di sequestro amministrativo di veicolo emerga in tempi successivi rispetto alla data di effettiva commissione della violazione (ad es. in sede di ricostruzione di sinistro stradale ovvero in seguito all'omessa esibizione dei documenti comprovanti la copertura assicurativa del veicolo), l'agente operante dovrà, ove concretamente possibile invitare l'avente diritto a presentarsi presso gli uffici del Reparto, munito del veicolo e dei relativi documenti di circolazione, per consentire all'organo di polizia procedente di adottare il provvedimento di sequestro⁽⁵⁾.

Nel caso in cui l'avente diritto invitato si presenti, con o senza il veicolo, così fornendo la possibilità di adottare il provvedimento con affidamento in custodia allo stesso, si procederà alla redazione del verbale di sequestro utilizzando il mod. CS 38/06 con applicazione della procedura descritta nei precedenti paragrafi. All'interessato dovrà altresì essere consegnata copia del mod. CS 38 bis/06 da apporre sul veicolo.

Viceversa, qualora l'avente diritto non si presenti o non sia prontamente reperibile, ovvero rifiuti di prestare collaborazione, **previa verifica della persistenza della titolarità della proprietà del veicolo**, si procederà comunque all'adozione del sequestro del veicolo mediante la sola **notificazione del provvedimento** utilizzando l'apposito mod. CS 39/06 (unitamente a copia del mod. CS 38 bis/06 da apporre sul veicolo), con affidamento in custodia al proprietario, presso il luogo di sua residenza, con contestuale invito ad esibire e consegnare il documento di circolazione all'Ufficio procedente.

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORE/MOTOCICLO ART. 213, comma 2 *quinquies*, C.d.S.

13. AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEL CICLOMOTORE/MOTOCICLO

(5) - Detto invito (e conseguente esito) deve essere documentato con breve annotazione su relazione di servizio (mod. 7-bis) da allegare agli atti del sequestro depositati presso il proprio ufficio.

Quando **oggetto del sequestro amministrativo è un ciclomotore o un motociclo**, l'organo di polizia che procede dispone **la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia**, individuato ai sensi dell'art. 214 *bis*, C.d.S., **dove verrà custodito per 30 giorni**.

In attesa della stipula delle convezioni previste dall'art. 214-*bis* C.d.S., il veicolo stesso verrà trasportato e fatto ricoverare presso i luoghi convenzionati (vds. paragrafo n. 41). Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione, mentre sul verbale di sequestro (mod. CS 38/06) si dovrà crocettare la voce appositamente predisposta.

Il documento di circolazione deve essere ritirato e trattenuto presso l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro (vds. paragrafi 3 e 4).

Decorsi 30 giorni dal momento in cui il ciclomotore/motociclo è stato fatto trasportare presso il luogo di custodia ed a condizione che non sia già stato emanato il provvedimento di confisca da parte dell'autorità competente, **il proprietario può chiedere l'affidamento del veicolo per tenerlo in custodia in un luogo idoneo in attesa del provvedimento di confisca**. Al fine di informare l'avente diritto di tale facoltà nel verbale di sequestro (mod. CS 38/06) è stato inserito apposito avviso. Nel caso in cui, il proprietario voglia avvalersi della suddetta facoltà, dovrà recarsi presso gli uffici del Reparto procedente per richiedere l'autorizzazione al cambio del luogo di custodia ed il relativo affidamento del veicolo (vds. paragrafi nn. 7 e 43). Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, il proprietario che, decorsi 30 giorni, non chiederà l'affidamento in custodia del ciclomotore/motociclo, **non potrà essere assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 213, comma 2 *ter*, C.d.S. per rifiuto di assunzione della custodia**.

Le disposizioni di cui all'art. 213, comma 2 *quater*, C.d.S., relative al trasferimento in proprietà al custode/acquirente, si applicano decorsi 30 giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

14. **REATI COMMESSI ALLA GUIDA DI CICLOMOTORE/MOTOVEICOLO**

Per effetto delle disposizioni dell'articolo 213, comma 2 *sexies*, C.d.S., **è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato** previsto dallo stesso Codice della Strada o da altre fonti normative (Codice Penale, Leggi complementari). Tale norma, che prevede l'applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenni, impone agli organi di polizia stradale di **disporre il sequestro in tutti i casi in cui sia stato accertato a carico del conducente un fatto che costituisce reato commesso alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo**.

Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto, il Ministero ritiene che, **quando il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa**, che avviando il procedimento penale determina la possibilità di applicare la sanzione accessoria della confisca.

A titolo di esempio, nel caso di incidente stradale il cui responsabile sia un conducente di ciclomotore o di motoveicolo, il sequestro in argomento, è obbligatorio quando dal sinistro sia derivata la morte di una persona, viceversa, se le conseguenze dell'incidente sono contenute alle lesioni personali, il sequestro dovrà essere disposto solo dopo la presentazione della querela.

Per quanto riguarda la procedura di affidamento in custodia del veicolo a seguito di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 213, comma 2 *sexies*, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:

⇒ **CICLOMOTORE/MOTOCICLO**

Nel caso in cui un ciclomotore o motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, occorre procedere al sequestro amministrativo secondo la speciale procedura prevista dall'art. 213, comma 2 *quinquies*, C.d.S. e disporre la rimozione ed il trasporto del veicolo in apposito luogo di custodia dove verrà custodito per 30 giorni, decorsi i quali il veicolo potrà essere affidato in custodia al

proprietario (vds. paragrafo n. 13).

Il verbale di sequestro dovrà essere trasmesso all'A.G. insieme alla notizia di reato.

Se il reato è perseguibile a querela di parte, il sequestro dovrà essere adottato solo dopo la presentazione della querela stessa.

⇒ **MOTOVEICOLO** (diverso da motociclo)

Nel caso in cui un motoveicolo (diverso da motociclo) sia stato adoperato per commettere un reato, occorre procedere al sequestro amministrativo secondo la normale procedura prevista dall'art. 213, comma 2, C.d.S. con obbligo di affidamento in custodia del veicolo al proprietario, conducente o altro soggetto obbligato in solido e, in caso di rifiuto di assunzione della custodia, si dovrà procedere all'applicazione della sanzione di cui all'art. 213, comma 2 *ter*, C.d.S. (vds. paragrafi nn. 1 e ss.).

Il verbale di sequestro dovrà essere trasmesso all'A.G. insieme alla notizia di reato. Se il reato è perseguibile a querela di parte, il sequestro deve essere adottato solo dopo la presentazione della querela stessa.

FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLO - ART. 214 CdS

15. ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO

Il provvedimento di fermo deve essere verbalizzato utilizzando il mod. CS 30/06.

Sul veicolo deve essere collocato un cartello indicante lo stato di fermo, che **costituisce sigillo**, ed è conforme al modello ministeriale (mod. CS 30 bis/06). Per la corretta collocazione del sigillo occorre attenersi prescrizioni di seguito riportate.

- ⇒ Su ogni veicolo devono essere apposti almeno due sigilli, uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli e sulle macchine agricole e operatrici può essere apposto un solo sigillo, nella parte anteriore.
- ⇒ Se il veicolo è dotato di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i cartelli devono essere apposti, uno sul parabrezza anteriore in basso a destra, lato passeggero ed uno sul vetro laterale posteriore lato conducente.
- ⇒ Sui ciclomotori e motocicli il cartello deve essere collocato sulla carenatura anteriore, nella posizione che consenta la maggiore visibilità, avendo cura di non provocare danni alla vernice nell'applicazione del nastro adesivo. Per quanto possibile il nastro adesivo, anziché sulla carrozzeria, dovrà essere applicato sul cartello stesso facendo combaciare in sovrapposizione i due lembi laterali (ad es. arrotolando il cartello attorno al canotto di sterzo).
- ⇒ Sui rimorchi, macchine agricole ed operatrici il cartello deve essere collocato sulla parte anteriore della scocca.
- ⇒ Il cartello deve essere inserito all'interno di una busta di plastica trasparente, al fine di consentirne, nei casi di esposizione agli agenti atmosferici, la leggibilità per tutta la durata del fermo.
- ⇒ La busta, contenente il cartello, deve essere fissata solidamente sul veicolo mediante nastro adesivo. Sui bordi deve essere apposta, con pennarello indelebile, la firma dell'agente operante affinché non sia possibile la rimozione del sigillo senza violarne l'integrità in modo evidente. Se il cartello viene collocato sulle superfici vetrate del veicolo, la sigla dell'agente con pennarello indelebile dovrà insistere sia sulla superficie vetrata del veicolo che sulla superficie della busta trasparente.
Al fine di evitare eventuali danni al veicolo, nei casi in cui il cartello debba essere collocato su superfici non vetrate, la sigla dovrà insistere solo sul lembo del nastro adesivo e sulla superficie della busta trasparente che contiene il cartello.
- ⇒ In ogni caso i pannelli non devono recare pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà di

movimento ed alla possibilità di azionare i comandi di guida.

Casi particolari di collocazione del sigillo, in considerazione delle svariate tipologie costruttive dei veicoli, dovranno essere valutati in relazione alle caratteristiche della carrozzeria del veicolo interessato.

I verbali relativi al provvedimento di fermo dovranno essere inoltrati, a cura del Reparto di appartenenza del verbalizzante, all'Ufficio Sequestri del Corpo per i provvedimenti di competenza.

Infine, si fa presente che i **provvedimenti di fermo amministrativo dovranno essere trasmessi in Prefettura soltanto in caso di ricorso al Prefetto avverso detta sanzione accessoria.**

16. **REGISTRAZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO**

Si applica la medesima procedura illustrata al paragrafo n. 2.

17. **RITIRO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO**

Si applica la medesima procedura illustrata al paragrafo n. 3.

18. **CUSTODIA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE**

Si applica la medesima procedura illustrata al paragrafo n. 4.

19. **AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEL VEICOLO**

Si applica la medesima procedura illustrata al paragrafo n. 5.

20. **RIFIUTO DI ASSUNZIONE DELLA CUSTODIA DEL VEICOLO**

L'autore della violazione, ovvero uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato (art. 196 C.d.S.), **che rifiuti di trasportare o custodire a proprie spese il veicolo** sarà assoggettato alle sanzioni amministrative previste dall'art. 214, comma 1, C.d.S. (Vds. Prontuario delle violazioni al C.d.S. pag. 322).

Quando il veicolo è condotto da un soggetto diverso dal proprietario, il rifiuto di prendere in consegna il veicolo da parte del proprietario impone all'organo accertatore di invitare anche il conducente ad assumere la custodia del veicolo stesso, applicando, in caso di rifiuto, una distinta sanzione anche a carico di quest'ultimo.

Le sanzioni predette, invece, non trovano applicazione nel caso in cui il proprietario o altro obbligato in solido, non presenti al momento del sequestro o del fermo, si rifiutino di assumere la custodia a seguito dell'invito loro notificato.

Sul verbale di fermo dovranno essere indicati i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo ed, in attesa della stipula delle convezioni previste dall'art. 214-*bis* C.d.S., il veicolo stesso verrà trasportato e fatto ricoverare presso i luoghi convenzionati (vds. paragrafo n. 41). Evidentemente, nelle ipotesi diverse dal rifiuto (es. impossibilità ad assumere la custodia, vds paragrafo n. 5), non si procederà alla contestazione della sanzione di cui all'art. 214, comma 1, C.d.S.

Per quanto riguarda, il fermo, la nuova formulazione dell'art. 214, ultimo periodo, del C.d.S., prevede che si applichino le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2 *quater*, C.d.S. solo se "*compatibili*".

In proposito, va precisato che, le nuove disposizioni riguardanti la materia non hanno inciso sulla natura (cautelare e provvisoria) del provvedimento di fermo, né sugli adempimenti che devono essere svolti dagli organi accertatori, né ancora sulla competenza dell'Amministrazione che deve adottare il provvedimento di alienazione dei veicoli nel caso di mancato ritiro da parte dell'avente diritto.

Pertanto, il veicolo fermato, la cui custodia sia stata rifiutata dall'avente diritto, verrà affidato ad

una delle depositerie convenzionate e, insieme al verbale di fermo, deve essere notificato al proprietario l'avviso (contenuto nel mod. CS 30/06) che decorso il periodo di fermo, senza che l'interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, con le modalità e nel termine previsti dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, l'Agenzia del Demanio provvederà all'adozione della determinazione di alienazione del veicolo in favore del custode acquirente.

21. **LUOGO DI CUSTODIA**

Si applica la medesima procedura illustrata al paragrafo n. 7.

22. **NOTIFICA AL PROPRIETARIO DEL VERBALE DI FERMO**

Si applica la medesima procedura illustrata al paragrafo n. 8.

23. **CONDOTTA DEL VEICOLO NEL LUOGO DI CUSTODIA**

Si applica la medesima procedura illustrata al paragrafo n. 9.

24. **COMPUTO DEI TERMINI**

I termini del fermo devono essere calcolati dal giorno in cui ha inizio la sottrazione del veicolo alla libera disponibilità del legittimo utilizzatore. In pratica, con riguardo alla sottoposizione a fermo amministrativo di un veicolo, vale il principio secondo cui **il giorno di inizio (ossia di adozione) della sanzione accessoria deve essere integralmente computato nel termine complessivo**; tuttavia, nel computo della sua durata a mesi deve osservarsi il calendario comune, secondo la regola generale posta dall'art. 14, comma 1, del codice penale.

Ai fini del computo della misura subita, i giorni vanno calcolati per intero e non ad ore, pertanto, ad esempio:

- ⇒ se un fermo di ciclomotore ai sensi dell'art. 115 C.d.S. (mancanza dei requisiti di età: fermo amm.vo per 30 gg.) è adottato alle ore 16,30 del giorno 24 maggio, la misura si considera comunque decorrente dalle ore 0 del giorno di adozione ed ha formalmente termine alle ore 24 del giorno 22 giugno successivo (ossia nel giorno *numericamente* corrispondente al compimento del trentesimo giorno successivo, anche se cadente in giorno festivo);
- ⇒ invece, se un fermo di veicolo ai sensi dell'art. 122, commi 2 e 8, C.d.S. (esercitazioni alla guida senza istruttore: fermo amm.vo per 3 mesi) è adottato alle ore 22,30 del 30 gennaio, la misura si considera comunque decorrente dalle ore 0 del giorno di adozione ed ha formalmente termine alle ore 0 del giorno 30 aprile (ossia il termine scade nel giorno *nominalmente* corrispondente a quello del mese di inizio, anche se festivo, ed indipendentemente dalla composizione di 28, 29 o 31 giorni dei mesi di febbraio e marzo);
- ⇒ analogamente, se un fermo di ciclomotore ai sensi dell'art. 97, commi 9 e 14, C.d.S. (ciclomotore munito di targa non propria: fermo amm.vo per 1 mese) è adottato alle ore 10,45 del giorno 31 agosto, la misura si considera comunque decorrente dalle ore 0 del giorno di adozione ed ha formalmente termine alle ore 0 del giorno 30 settembre (ossia nell'ultimo giorno del mese di scadenza del termine, anche se festivo, quale unico giorno *nominalmente* corrispondente a quello del mese di inizio).

Come espressamente riportato nei differenti esempi, per ragioni di maggior schematicità applicativa, è preferibile che l'orario di riferimento per la cessazione del periodo di fermo stabilito "**a giorni**" sia convenzionalmente indicato, ove necessario, nelle ore 24 del giorno di conclusione del termine; mentre l'orario di riferimento per la cessazione del periodo di fermo stabilito "**a mesi**" è opportuno che sia diversamente indicato nelle ore 0 del giorno del mese di scadenza nominalmente corrispondente a quello del mese di inizio del computo.

Relativamente alle **ipotesi d'adozione congiunta**, nei confronti d'un medesimo soggetto e d'un medesimo veicolo, **di una pluralità di provvedimenti di fermo amministrativo, deve essere applicata la sovrapposizione dei plurimi periodi di soggezione a fermo.**

Pertanto, ad esempio, se l'organo di polizia stradale accerta, nei confronti di uno stesso soggetto alla guida di un medesimo veicolo, le violazioni degli artt. 171, commi 1 e 3, C.d.S. (omesso uso di casco protettivo: fermo amm.vo per 60 gg.) e 170, commi 2, 6 e 7, C.d.S. (trasporto di passeggero su ciclomotore da parte di conducente minorenni: fermo amm.vo per 60 gg.), **il periodo complessivo di durata corrisponderà a 60 giorni**, computati secondo i criteri sopra esposti, durante i quali s'intendono decorrere parallelamente 2 distinti provvedimenti di fermo, muniti d'identico termine iniziale e finale.

25. **RESTITUZIONE DEL VEICOLO E DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE**

A partire dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello di scadenza del periodo di fermo i sigilli dovranno essere rimossi, **previa constatazione dello stato e dell'integrità degli stessi**, a cura dell'organo di polizia stradale che li ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il veicolo è affidato in custodia, da altro organo di polizia stradale tra quelli indicati dall'art. 12, comma 1, C.d.S. appositamente delegato (mod. CS 31/06), competente rispetto al luogo in cui il veicolo è stato custodito per tutta la durata del fermo amministrativo (vds. paragrafo n. 7).

Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito verbale (ultima facciata del mod. CS 30/06) con la descrizione dello stato e dell'integrità degli stessi al momento della rimozione.

Se la rimozione è compiuta da organo di polizia stradale diverso da quello che li aveva apposti, il verbale di rimozione deve essere trasmesso, senza ritardo, a quell'ufficio o comando.

La restituzione dei documenti al proprietario del veicolo deve avvenire contestualmente alla rimozione dei sigilli (mod. CS 30/06) salvo che quest'ultima operazione non sia effettuata da un diverso organo di polizia.

In questo caso, peraltro, se il proprietario del veicolo ne ha fatta espressa richiesta, i documenti ritirati devono essere immediatamente trasmessi all'Ufficio o Comando di Polizia presso il quale l'interessato intende procedere alla rimozione dei sigilli affinché quell'ufficio provveda alla loro restituzione, ove possibile, contestualmente alla rimozione stessa.

In caso contrario, l'intestatario del documento di circolazione, ovvero un suo delegato munito di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta e di una fotocopia di un documento d'identità dell'intestatario, dovrà comunque presentarsi presso l'ufficio del Reparto che ha in custodia il documento stesso, per ottenerne la restituzione (mod. CS 34/06).

Si evidenzia che, scaduto il termine del fermo, la constatazione dell'integrità dei sigilli e la rimozione degli stessi mediante la redazione di apposito verbale è **onere dell'organo di polizia stradale** che ha proceduto all'adozione del provvedimento, tuttavia **sarà cura del custode nominato attivarsi direttamente e condurre il veicolo presso il posto di polizia stradale per le operazioni di rimozione dei sigilli.**

A tal fine, nel verbale di fermo (mod. CS 30/06) è contenuta l'autorizzazione a condurre il veicolo, per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo per la rimozione dei sigilli.

Copia dei verbali redatti dovrà essere inoltrata all'Ufficio Sequestri del Corpo ed al Reparto procedente per le rispettive incombenze.

26. **CIRCOLAZIONE ABUSIVA CON VEICOLO GIÀ SOTTOPOSTO A FERMO**

Nei casi di accertamento della violazione di circolazione abusiva con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo, il conducente sarà assoggettato alle sanzioni amministrative previste dall'art. 214, comma 8, C.d.S. (vds. Prontuario delle violazioni al C.d.S. pag 322). Essendo prevista la sanzione accessoria della confisca, **contestualmente alla contestazione della violazione dovrà essere adottata**

la misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo (vds. paragrafi nn. 1 e ss.).

Se il veicolo sorpreso in circolazione abusiva è un **ciclomotore o un motociclo**, per l'affidamento in custodia del veicolo si dovrà applicare la speciale procedura prevista (vds. paragrafo n. 13).

Si evidenzia inoltre che, ai sensi **dell'art. 210, comma 3, C.d.S.**, quando è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, **non è ammesso il pagamento in misura ridotta** della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede, di ciò deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione della violazione e lo stesso deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.

Infine, nei confronti della persona che materialmente ha violato i sigilli, che può anche essere persona diversa dal custode nominato o dal conducente, si procederà per il reato di violazione dei sigilli previsto e punito dall'art. 349 del codice penale. Costituisce rimozione abusiva di sigilli, anche l'eventuale sostituzione della parte di veicolo su cui è collocato il sigillo stesso (vetro, sportello, mascherina, ecc.).

27. **FERMO POSTUMO**

Nei casi in cui la necessità di adottare il provvedimento di fermo amministrativo di veicolo emerge in tempi successivi rispetto alla data di effettiva commissione della violazione (ad es. in sede di ricostruzione di sinistro stradale), l'agente operante dovrà, ove concretamente possibile, invitare l'avente diritto a presentarsi presso gli Uffici del Reparto, munito del veicolo e dei relativi documenti di circolazione, per consentire all'organo di polizia procedente di adottare il provvedimento di fermo ⁽⁶⁾.

Nel caso in cui l'avente diritto invitato si presenti, con o senza il veicolo, così fornendo la possibilità di adottare il provvedimento con affidamento in custodia allo stesso, si procederà alla redazione del verbale di fermo utilizzando il mod. CS 30/06 con conseguente applicazione della procedura descritta nei precedenti paragrafi. Il termine iniziale del fermo è computato a decorrere dal giorno in cui l'avente diritto invitato si presenta. All'interessato dovrà altresì essere consegnata copia del mod. CS 30 bis/06 da apporre sul veicolo.

Viceversa, qualora l'avente diritto non si presenti o non sia prontamente reperibile ovvero rifiuti di prestare collaborazione, **previa verifica della persistenza della titolarità della proprietà del veicolo**, si procederà comunque all'applicazione del fermo del veicolo mediante **la sola notificazione del provvedimento**, utilizzando il mod. CS 32/06, (unitamente a copia del mod. 30 bis/06 da apporre sul veicolo) con affidamento in custodia, allo stesso, presso il luogo di sua residenza, con contestuale invito ad esibire e consegnare il documento di circolazione all'Ufficio procedente. In tale caso il termine iniziale del fermo è computato a decorrere dal giorno di notifica del verbale in oggetto.

28. **APPLICAZIONE DEL FERMO NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 207 C.D.S.**

Con riferimento all'applicazione del fermo nei casi previsti dall'art. 207 C.d.S. ⁽⁷⁾ il Ministero ha precisato che:

*“La nuova procedura che è stata estesa anche nel caso in cui un conducente munito di patente extracomunitaria guidi un veicolo immatricolato in Italia, prevede la misura del fermo amministrativo del veicolo come strumento cautelare per ottenere il pagamento della sanzione e, quindi, non consente di richiamare l'applicazione delle disposizioni dell'art. 214 C.d.S, come modificato dalla legge di conversione che invece sono riferibili al fermo quale sanzione accessoria conseguente, per un tempo determinato, all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. **In tali casi perciò il veicolo dovrà essere ricoverato presso uno dei luoghi indicati dall'art. 8 del D.P.R. n. 571/82**”.* ⁽⁸⁾

Pertanto, **il ricovero del veicolo verrà disposto presso i depositi convenzionati, con esclusione dell'affidamento in custodia all'avente diritto**. Le operazioni dovranno essere verbalizzate utilizzando il mod. CS 33/06.

(6) - Detto invito (e conseguente esito) deve essere documentato con breve annotazione su relazione di servizio (mod. 7-bis) da allegare agli atti del fermo depositati presso il proprio ufficio.

(7) - Vds. circolari del Corpo nn. 78/02, 34/03, 57/03, 132/03 e 52/05.

(8) - Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nota prot. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12/08/2003.

29. FERMO AMM.VO IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

La disposizione dell'art. 214, comma 7, C.d.S., che stabilisce che è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, deve essere coordinata con le disposizioni dell'art. 217 C.d.S.

Perciò, l'organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ritira la carta di circolazione per trasmetterla al competente ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT) e, **contestualmente alla redazione del verbale di contestazione, provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo** affidandolo in custodia secondo la procedura attualmente in uso (vds. paragrafi nn. 15/23 e 31) per il periodo di tempo che sarà successivamente indicato dal provvedimento di sospensione del documento di circolazione emesso dall'ufficio del DTT ai sensi dell'art. 217, comma 2, C.d.S.

30. CASI DI INAPPLICABILITÀ DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO

Il comma 1-bis dell'art. 214 C.d.S. così dispone:

"Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui (l'unico esempio ipotizzabile che possa comportare un sicuro accertamento immediato è quello del veicolo di provenienza furtiva o indebita appropriazione, risultante da denuncia), il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato".

Da quanto sopra si evince che il fermo amministrativo del veicolo non può essere disposto dall'agente operante se quest'ultimo accerta nell'immediatezza che detto veicolo è stato usato **contro la volontà** del proprietario o di chi ne ha la legittima disponibilità. Il veicolo dovrà, in tal caso, essere immediatamente restituito all'avente titolo secondo le procedure in uso.

Analogamente, l'ufficio da cui dipende l'agente operante, se accerta, successivamente al fermo del veicolo già effettuato, che detto veicolo è stato usato **contro la volontà** del proprietario o di chi ne ha la legittima disponibilità, dispone la restituzione immediata all'avente diritto (vds. paragrafo n. 25). Le eventuali spese di traino e/o ricovero del veicolo saranno poste a carico esclusivamente del trasgressore, in quanto se la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà delle persone elencate dall'art. 196 del C.d.S., non risultano soggetti obbligati in solido.

FERMO AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORE/MOTOCICLO ART. 214, comma 1 ter, C.d.S.

31. AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEL CICLOMOTORE/MOTOCICLO

Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo è un **ciclomotore** o un **motociclo**, l'organo di polizia che procede dispone **la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia**, individuato ai sensi dell'art. 214 bis, C.d.S.

In attesa della stipula delle convenzioni previste dall'art. 214 bis C.d.S., il veicolo stesso verrà trasportato e fatto ricoverare presso i luoghi convenzionati (vds. paragrafo n. 41). Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione mentre, sul verbale di fermo (mod. CS 30/06) dovrà essere crocettata la voce appositamente predisposta.

Il documento di circolazione deve essere ritirato e trattenuto presso l'organo di polizia che ha proceduto al fermo (vds. paragrafi nn. 3 e 17).

L'art. 214, comma 1 ter, nel disciplinare la speciale procedura di adozione dei provvedimenti di fermo, stabilisce che *"...si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli..."*,

pertanto, il Ministero ha ritenuto che, anche in caso di fermo amministrativo di ciclomotore o di motociclo, il veicolo è tenuto in custodia presso il deposito convenzionato per 30 giorni e, successivamente, su sua richiesta può essere affidato in custodia al proprietario fino allo scadere del periodo di fermo, con applicazione della medesima procedura illustrata nel paragrafo n. 13.

Al fine di informare l'avente diritto di tale facoltà, nel verbale di fermo (mod. CS 30/06) è stato inserito apposito avviso.

32. **ART. 171 C.D.S.**

In deroga alle disposizioni dell'art. 214, comma 1 *ter*, C.d.S. relative alla speciale procedura di affidamento in custodia di ciclomotori o motocicli (vds. paragrafo n. 31), nei casi di adozione del provvedimento di fermo amministrativo a seguito dell'accertamento di una violazione all'art. 171 C.d.S. per omesso uso del casco, **la custodia del veicolo deve essere affidata al proprietario** (vds. Prontuario delle violazioni al C.d.S., pagg. 245-246-247)

Quando l'accertamento di una violazione all'art. 171 C.d.S. concorre con l'accertamento di altra violazione cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo di ciclomotore o motociclo (ad es. artt. 115 o 170 C.d.S.), poiché la regola generale prevede che il veicolo venga fatto trasportare e depositare presso un luogo di custodia convenzionato per 30 giorni (art. 214, comma 1 *ter*, C.d.S.), mentre la deroga prevista dall'art. 171, comma 3, C.d.S., consente l'affidamento in custodia al proprietario, in applicazione del principio generale del "*favor rei*" ed **in attesa di indicazioni ministeriali, per i casi di concorso di cui sopra, si dispone che la custodia del veicolo venga affidata al proprietario.**

Si precisa, infine che, la suddetta deroga consente l'affidamento del veicolo **esclusivamente al proprietario** (e non anche al conducente), pertanto, nel caso in cui il proprietario non possa essere prontamente reperito, il veicolo dovrà essere fatto trasportare e depositare presso un luogo di custodia convenzionato, fatta salva la possibilità per il proprietario stesso di recarsi, appena possibile, presso il deposito individuato per ottenere l'affidamento in custodia del veicolo previa corresponsione delle spese di trasporto e custodia.

In caso di rifiuto di assunzione della custodia, si propende per l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 214, comma 1, C.d.S.

SEQUESTRO AMM.VO DI VEICOLO SPROVVISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA ART. 193 C.d.S.

La procedura generale seguita per il sequestro amministrativo si integra, salvo i particolari casi previsti, con quella relativa al sequestro di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa r.c. auto.

Tuttavia, pur confermando sostanzialmente la procedura sopra esposta (vds. paragrafi nn. 1/6), è necessario precisare quanto segue.

33. **CONDOTTA DEL VEICOLO NEL LUOGO DI CUSTODIA**

L'organo procedente è tenuto ad ordinare la cessazione immediata della circolazione del veicolo.

Il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido dovrà provvedere al prelievo, al trasporto a mezzo carro attrezzi da lui attivato a sue spese ed al deposito in luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Per i casi di rifiuto di assunzione della custodia vds. paragrafo n. 6.

34. **DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE DEL VEICOLO**

Ai sensi dell'art. 193, comma 4, C.d.S., l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto quando l'interessato:

- effettua il **pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni** (art. 202 C.d.S.);
- corrisponde il **premio di assicurazione per almeno sei mesi**;
- garantisce il **pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo** sottoposto a sequestro (ovviamente, nel solo caso in cui sia stato attivato il servizio per il ricovero del veicolo presso un centro convenzionato con il Comune).

⇒ DISSEQUESTRO

Per ottenere il dissequestro del veicolo, l'interessato dovrà presentarsi presso il Reparto che ha proceduto al sequestro con la seguente documentazione:

- polizza d'assicurazione completa (contratto, certificato e contrassegno) che attesti il pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi;
- ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria effettuato nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione ⁽⁹⁾.

E' sempre fatto divieto di concedere il dissequestro del veicolo nei casi in cui il pagamento della sanzione amministrativa è stato effettuato oltre il termine di 60 giorni .

⇒ RESTITUZIONE DEL VEICOLO

Nel caso in cui il veicolo sia stato affidato in custodia all'avente diritto, il Reparto procedente, verificata l'assenza di ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari gravanti sul veicolo sequestrato ⁽¹⁰⁾, provvederà a verbalizzare il dissequestro, la restituzione del veicolo e la contestuale restituzione del documento di circolazione utilizzando il mod. CS 43/06.

Per la procedura di dissequestro e riconsegna dei veicoli ricoverati presso i luoghi di custodia convenzionati vds. paragrafo n. 42.

Copia del verbale di dissequestro dovrà essere trasmessa all'Ufficio Sequestri del Corpo che provvederà alla prescritta comunicazione al Prefetto (mod. CS 45/06).

35. **CONFISCA**

Qualora l'interessato non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta e non abbia proposto ricorso, entro i termini previsti, il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi del comma 3, dell'art. 203 C.d.S. ed il veicolo è confiscato dall'Autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 213 C.d.S.

In tale evenienza, l'Ufficio Verbali del Corpo invierà copia dei verbali di accertamento e di sequestro all'U.T.G. per l'emissione del provvedimento di confisca, dandone notizia anche all'Ufficio Sequestri. In materia di applicazione del sequestro amministrativo dei veicoli, conseguente all'accertamento della violazione di cui all'art. 193 C.d.S, la Prefettura di Torino ⁽¹¹⁾ ha richiamato l'attenzione degli organi di polizia sul rispetto di alcune modalità operative, precisando quanto segue:

⇒ ***Il verbale di contestazione dell'art. 193 deve essere inviato al Prefetto "...Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ..."*** (art. 193, comma quarto, ultimo capoverso C.d.S.). ***Ciò induce a ritenere che, indicativamente, la Prefettura – Ufficio Sequestri – riceva detto verbale, unitamente a copia (almeno nel caso di contestazione immediata) di quello di sequestro e – se redatto – all'avviso scritto previsto dall'art. 213 comma 2 quater, intorno al novantesimo giorno dalla data della violazione. Detto termine trova giustificazione anche in riferimento alla possibilità che il trasgressore, ai sensi del comma quarto dell'art. 193 C.d.S. ed alle condizioni ivi previste, richieda la restituzione del veicolo all'organo di polizia che ha accertato la violazione entro il termine previsto per il pagamento della sanzione in misura ridotta (entro quindi il sessantesimo giorno dalla***

(9) - Si rammenta che, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere effettuato presso:

- le casse autorizzate del Corpo di Polizia Municipale (Ufficio Cassa Centrale, S.T.C. 1° S.T.C. 3°);
- gli uffici postali o per i titolari di carta di credito o di conto corrente postale , per via telematica sul sito delle poste italiane;
- le ricevitorie che dispongono di lottomatica.
- sito internet "*Torino facile*" alla voce www.torinofacile.it/servizi/multe.shtml

(10) - Nel caso in cui sul veicolo gravino ulteriori provvedimenti, il Reparto competente provvederà a formalizzare il dissequestro senza procedere alla materiale restituzione del veicolo crocettando la relativa ipotesi sul modello CS 43/06.

(11) - Nota prot. 202/Circ./Area III del 28 maggio 2007.

contestazione/notificazione).

- ⇒ *Sia il verbale di contestazione che quello di sequestro dovranno dare atto dell'avvenuta **notifica al proprietario del veicolo** oltre che al trasgressore (ove individuato). Qualora infatti gli atti siano mancanti della comunicazione al proprietario ben difficilmente si potrà provvedere alla successiva confisca amministrativa nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'adozione. E' utile rammentare a riguardo che l'art. 213, comma 2 quater C.d.S., precisa che "... ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di **affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria.**"*
- ⇒ *Qualora risulti che avverso l'accertamento sia stato proposto ricorso al Prefetto gli atti sopra indicati dovranno essere trasmessi nei termini previsti (art. 203 C.d.S.) unitamente al ricorso dell'interessato.*

36. **RIDUZIONE DELLA SANZIONE AMM.VA PECUNIARIA**

Ai sensi dell'art. 193, comma 3, C.d.S., è possibile ottenere la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria ad $\frac{1}{4}$ del minimo edittale quando l'assicurazione sia resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, comma 2, del codice civile, in tali casi, l'interessato **dovrà recarsi presso il Reparto che ha operato il sequestro** esibendo la seguente documentazione:

- ⇒ fotocopia del foglio cassa;
- ⇒ la polizza d'assicurazione completa (contratto, certificato e contrassegno) che attesti il pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi;
- ⇒ dichiarazione su carta intestata dell'assicurazione che attesti la data e l'ora di effettiva decorrenza della copertura assicurativa;
- ⇒ verbale di contestazione.

Verificata la documentazione esibita, l'ufficio procedente, dovrà:

- ⇒ riquadrare la cifra indicata sul verbale di contestazione, riscrivere la nuova cifra corrispondente alla riduzione ad $\frac{1}{4}$, apporre il timbro del Reparto e la firma dell'agente operante;
- ⇒ compilare il relativo verbale di riduzione ad $\frac{1}{4}$ della sanzione amministrativa (mod. CS 40/06).

Dopo aver effettuato il pagamento del verbale l'interessato, potrà ottenere il dissequestro del veicolo con le modalità riportate nel paragrafo n. 34. Il Reparto procedente avrà cura di trasmettere all'Ufficio Verbali del Corpo:

- ⇒ copia del mod. CS 40/06 corredato della documentazione allegata;
- ⇒ copia del verbale di contestazione con l'annotazione della riduzione;
- ⇒ ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa.

37. **DEMOLIZIONE VEICOLO**

Ai sensi dell'art. 193, comma 3, C.d.S., è possibile ottenere la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria ad $\frac{1}{4}$ del minimo edittale anche quando l'avente diritto, **entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione** e previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione ed alle altre formalità di radiazione del veicolo.

Nel caso di specie, pertanto, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo del minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista, sarà data all'avente diritto la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti, ai soli fini dell'espletamento delle pratiche di demolizione e radiazione.

Certificata a norma di legge la demolizione (si ritiene sufficiente la certificazione di presa in carico rilasciata dal Centro di demolizione autorizzato), l'aveute diritto otterrà la restituzione della cauzione versata, decurtata di un quarto, che sarà trattenuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Per consentire anche al proprietario del veicolo (quando diverso dal conducente) di avvalersi della procedura agevolata di demolizione e vista la diffusa dottrina in materia, si ritiene che **il termine perentorio di trenta giorni entro il quale deve essere demolito il veicolo** (cioè consegnato al soggetto autorizzato alla sua distruzione ed al successivo smaltimento del rottame), **decorra dalla data di contestazione del verbale solo quando il trasgressore è anche proprietario del veicolo. In caso contrario, invece, il termine decorre dalla notifica del verbale al proprietario, unico soggetto che può esprimere un valido consenso alla demolizione e radiazione dal PRA.**

L'aveute diritto che intenda avvalersi di questa facoltà, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di contestazione/notificazione della violazione, dovrà recarsi presso l'Ufficio Verbali del Corpo ovvero - solo per i sequestri compiuti dai propri agenti - anche presso i Reparti dotati di Uffici Cassa decentrati (Sezioni Territoriali Circostrizionali 1[^] e 3[^]) per:

- ⇒ presentare istanza di autorizzazione alla demolizione e radiazione del veicolo, avendo cura di indicare il nominativo del Centro di demolizione autorizzato presso cui verrà conferito il veicolo (mod. CS 41/06);
- ⇒ versare una cauzione pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 193, comma 2, C.d.S. di cui sarà rilasciata una ricevuta⁽¹²⁾.

Tali uffici concederanno l'autorizzazione alla demolizione del veicolo e, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente affidato in custodia all'aveute diritto, gli daranno la disponibilità dello stesso esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione (mod. CS 41/06) ed a condizione che sul veicolo non gravino ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari⁽¹³⁾ e lo stesso venga trasportato presso il centro di demolizione indicato nell'istanza in condizioni di sicurezza:

- ⇒ esclusivamente tra le ore 00.00 e le ore 24.00 del giorno concordato per il conferimento del veicolo ed indicato nell'autorizzazione;
- ⇒ mediante un carro attrezzi o attivazione di una polizza assicurativa provvisoria;
- ⇒ su percorso stabilito - dal luogo di deposito al centro di custodia per la via più breve.

La violazione delle prescrizioni così impartite, fatta salva la responsabilità penale per violazione degli obblighi di custodia, fa insorgere, in capo alla persona che conduce il veicolo, l'illecito previsto dall'art. 213, comma 4, C.d.S (vds. paragrafo n. 11).

Nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un deposito convenzionato, l'aveute diritto, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Uffici preposto (mod. CS 41/06), dovrà recarsi presso il luogo di custodia del veicolo dove, previo pagamento delle spese dovute, potrà ottenere la riconsegna del veicolo esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione ed alle condizioni sopra riportate.

Per la procedura di riconsegna si rimanda alle disposizioni del successivo paragrafo n. 42.

Successivamente al conferimento del veicolo presso il centro di demolizione autorizzato, l'aveute diritto, dovrà recarsi nuovamente presso l'ufficio che ha in deposito la cauzione versata e, **previa esibizione della certificazione di presa in carico del veicolo da parte del Centro di demolizione autorizzato**, potrà ottenere la restituzione della cauzione decurtata di un quarto, che sarà trattenuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Gli uffici interessati (Ufficio Verbali, Sezioni Territoriali Circostrizionali 1[^] e 3[^]), verificata la documentazione esibita, compileranno il verbale di restituzione della cauzione (mod. CS 42/06) e la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione ridotta ad 1/4 (mod. 200 PM o mod. 230 PM meccanizzato) e trasmetteranno, secondo le loro competenze, all'Ufficio Sequestri del Corpo ed ai Reparti di appartenenza degli agenti accertatori:

(12) - Per la ricevuta dovrà essere utilizzato il Mod. 300 ISP, i bollettari sono disponibili presso l'Ufficio Cassa Centrale dove sarà possibile richiedere chiarimenti in merito alla compilazione.

(13) - Ad es. fermi o sequestri, a tal fine sarà necessario effettuare un controllo presso la Centrale Operativa del Corpo.

- ⇒ copia dell'istanza di demolizione, di autorizzazione e contestuale verbale di affidamento del veicolo (mod. CS 41/06);
- ⇒ copia della ricevuta comprovante il versamento della cauzione (Mod. 300 ISP) ed il verbale relativo alla restituzione della stessa decurtata di ¼ (mod. CS 42/06);
- ⇒ copia della certificazione di presa in carico del veicolo da parte del Centro di demolizione autorizzato;
- ⇒ solo per i casi di cui al successivo paragrafo 38 anche la copia del verbale di rimozione dei sigilli (mod. 30/06 ultima parte).

Infine si evidenzia che nei casi in cui, **a seguito dell'adozione di un provvedimento di sequestro postumo** (vds. paragrafo 12), **l'avente diritto convocato si presenta fornendo regolare documentazione di avvenuta demolizione**, si ritiene legittimo concedere la riduzione ad ¼ della sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto l'art. 193, comma 3, C.d.S. concede tale agevolazione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione della violazione la quale viene appunto effettuata nel momento in cui l'avente diritto invitato si presenta.

Tuttavia, poiché la demolizione di fatto è già avvenuta, verificata la documentazione esibita, si ritiene inutile trattenere (per poi contestualmente restituire) la cauzione prevista, ma sarà invece opportuno **redigere il verbale di contestazione della violazione ai sensi dell'art. 193 C.d.S. trascrivendo la cifra della sanzione amministrativa pecuniaria già ridotta ad ¼ della sanzione edittale prevista.**

38. **PROCEDURA DI DEMOLIZIONE IN CASO DI CONTESTUALE FERMO DEL VEICOLO**

Una problematica emersa a seguito dell'applicazione delle procedure descritte, è quella relativa all'**impossibilità** per l'avente titolo di accedere alla speciale procedura di demolizione del veicolo prevista dall'art. 193, comma 3, C.d.S. nei casi in cui venga accertata, contestualmente alla violazione per l'omessa copertura assicurativa del veicolo, anche un'altra violazione alle norme del C.d.S. che preveda l'applicazione della sanzione accessoria del fermo.

In tali casi, infatti gravando sul veicolo il provvedimento amministrativo di fermo, non è possibile, nel termine utile di trenta giorni dalla contestazione/notificazione del provvedimento, ottenere l'affidamento del veicolo per l'espletamento delle operazioni di demolizione e radiazione del veicolo.

Tuttavia, poiché l'adozione della speciale procedura di demolizione del veicolo consente di ottenere la riduzione ad un quarto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in applicazione del principio generale del *favor rei*, **esclusivamente per i casi di accertamento di una violazione all'art. 193 C.d.S. contestualmente all'accertamento di un'altra violazione al Codice della Strada cui consegua l'applicazione del provvedimento di fermo**, si ritiene opportuno consentire all'avente diritto di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 193, comma 3, C.d.S., al fine di procedere alla demolizione del entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione (ovvero dalla data di notificazione al proprietario del veicolo, se persona diversa dal trasgressore), osservando la medesima procedura illustrata nel paragrafo n. 37.

Trattandosi di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, **contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla demolizione** (mod. CS 41/06), **dovrà essere redatto il verbale di rimozione dei sigilli** utilizzando l'ultima parte del mod. CS 30/06, crocettando la casella appositamente predisposta e trascrivendo nella relativa riga la frase sotto riportata a titolo di esempio:

➤ **PRESO ATTO** che :

- sono trascorsi i termini stabili per il fermo;
- sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'applicazione del fermo amministrativo, in

quanto l'interessato ha esibito: _____ n. _____
rilasciato/a da _____ di _____ in data _____

- “L’interessato si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 193, comma 3, C.d.S. ed è stato autorizzato a procedere alla demolizione del veicolo con verbale prot..... n..... rilasciato da..... in data.....”**

39. **ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

Nei casi in cui, all’atto della contestazione della violazione, il trasgressore è disponibile ad attivare immediatamente la copertura assicurativa, al fine di evitare l’adozione del provvedimento di sequestro del veicolo, dovrà provvedere in un lasso di tempo ragionevole ⁽¹⁴⁾ agli adempimenti sotto riportati.

- ⇒ Pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi, la prova di tale pagamento dovrà essere fornita mediante la trasmissione via fax al Reparto procedente:
 - della dichiarazione su carta intestata della Compagnia Assicurativa comprovante l'attivazione della polizza;
 - del certificato di assicurazione con l’attestazione **dell’orario di effettiva decorrenza della copertura assicurativa;**
 - del foglio cassa attestante il pagamento del premio per almeno sei mesi.
- ⇒ Pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ovvero, se ricorrono le relative condizioni, ridotta ad un quarto del minimo edittale (vds. paragrafo n. 36); **copia della ricevuta di pagamento dovrà essere acquisita dai verbalizzanti.**

I verbalizzanti, nel verbale di contestazione dovranno dare atto delle condizioni che hanno giustificato la non adozione del provvedimento del sequestro, specificando in allegato al verbale stesso (mod. 7/bis) che l’interessato ha provveduto, nell’immediatezza dell’accertamento, al pagamento:

- ⇒ della sanzione amministrativa pecuniaria riportando gli estremi della ricevuta acquisita;
- ⇒ del premio assicurativo per almeno sei mesi.

Gli agenti operanti dovranno sempre comunicare gli estremi dell’operazione alla Centrale Operativa del Corpo che provvederà alla compilazione della relativa “*scheda d’intervento*”

Sarà cura del Reparto di appartenenza del verbalizzante trasmettere comunicazione di quanto sopra all’Ufficio Sequestri del Corpo che provvederà alla prescritta comunicazione al Prefetto (mod. CS 45/06).

Qualora sia stato attivato il carro attrezzi delle ditte convenzionate e nel frattempo l’interessato abbia provveduto alle formalità di cui sopra, lo stesso dovrà comunque liquidare le spese dei diritti di chiamata del carro, secondo gli importi attualmente vigenti.

PROCEDURE PER IL RECUPERO, LA RIMOZIONE E L’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI VEICOLI

40. **DITTE CONVENZIONATE**

Per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- ⇒ pulizia della sede stradale a seguito di sversamento di liquidi inquinanti e detriti solidi riconducibili a sinistro stradale;
- ⇒ rimozione e custodia dei veicoli a seguito di accertate violazioni al C.d.S.;
- ⇒ rimozione ed eventuale custodia di veicoli a seguito di sinistro stradale;

(14) - Indicativamente tale lasso di tempo non dovrà superare i normali tempi di attesa per l’arrivo del carro attrezzi delle ditte convenzionate (da 30 a 60 minuti, vds. paragrafo n. 40).

- ⇒ spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive indifferibili del suolo o sottosuolo;
- ⇒ altri interventi di prelievo e spostamento;
- ⇒ rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo;
- ⇒ rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro giudiziario;

le pattuglie sul territorio dovranno contattare la Centrale Operativa del Corpo che richiederà l'intervento di una ditte convenzionate.

Per quanto riguarda la **rimozione dei veicoli in sosta irregolare**, la pattuglia dovrà provvedere a comunicare alla C.O. eventuali criticità riscontrate e relative alla rimozione del veicolo (ad es. necessità dei c.d. "carrellini", ecc.).

I carri delle ditte attivate devono raggiungere il luogo dell'intervento entro 30 minuti dalla richiesta della Centrale Operativa del Corpo.

Il servizio di restituzione veicoli dovrà essere garantito nella fascia oraria 7.00 – 19.30 dal lunedì al sabato.

41. **AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DI VEICOLI**

In tutti i casi in cui, a fronte di interventi sul territorio, emerga la necessità di affidare in custodia un veicolo, occorre distinguere tra le tipologie di situazioni sotto riportate.

⇒ **SINISTRI STRADALI**

Quando il proprietario od il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale non è presente sul luogo (ad es. perché trasportato in ospedale) ovvero, pur presente, è impossibilitato a provvedere di persona (ad es. perché in stato confusionale di tipo emotivo), qualora non emerga nell'immediatezza la necessità di adottare un provvedimento di fermo o sequestro, l'agente operante deve assumere l'onere di provvedere alla custodia del veicolo ed al suo recupero in nome e per conto del conducente impossibilitato.

In tali casi, la Centrale Operativa, dovrà richiedere l'intervento di una delle ditte convenzionate che provvederà al trasporto ed al deposito del veicolo presso i propri centri di raccolta **ubicati esclusivamente sul territorio comunale**. Gli agenti operanti dovranno verbalizzare le operazioni utilizzando il mod. CS 5/06.

Qualora, a carico di un veicolo recuperato a seguito di sinistro stradale e depositato presso i centri di raccolta di una delle ditte attivate, emerga successivamente l'esigenza di adottare un provvedimento amministrativo o giudiziario, occorre differenziare la procedura da seguire in base al provvedimento adottato.

- **Sequestro giudiziario**: il veicolo dovrà rimanere nei locali del centro di raccolta presso cui si trova in deposito e, nei verbali di adozione del provvedimento di sequestro, il titolare della ditta dovrà essere nominato custode giudiziario.
- **Fermo o sequestro amministrativo a carico di autoveicolo**: esclusivamente per i casi in cui l'avente titolo sia impossibilitato ad assumere la custodia, impossibilità che potrà essere superata anche attraverso la stipula di un contratto di deposito con il titolare della ditta, ovvero rifiuti di assumere la custodia, il veicolo dovrà rimanere nei locali del centro di raccolta presso cui si trova in deposito e, nei verbali di adozione dei relativi provvedimenti di fermo e sequestro, il titolare della ditta dovrà essere indicato quale custode.
- **Fermo o sequestro amministrativo a carico di ciclomotore o motociclo**: il veicolo dovrà rimanere nei locali del centro di raccolta presso cui si trova in deposito per 30 giorni e la responsabilità della custodia verrà affidata al titolare della ditta.

⇒ **FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI**

Nei casi in cui, a fronte di un intervento sul territorio, emerga la necessità di adottare un provvedimento di fermo o sequestro amministrativo la procedura da seguire per l'affidamento in

custodia sarà la seguente.

➤ **AUTOVEICOLI**

Per i fermi ed i sequestri amministrativi a carico di autoveicoli la regola generale prevede che il proprietario o conducente assuma la custodia del veicolo e provveda a trasportarlo e custodirlo a proprie spese presso un luogo di cui abbia la disponibilità (artt. 213, comma 2, e 214, comma 1, C.d.S.). **Solo nei casi in cui non è possibile l'affidamento in custodia al conducente/proprietario** (rifiuto, impossibilità, altra causa), la Centrale Operativa del Corpo dovrà richiedere l'intervento di una delle ditte convenzionate.

➤ **CICLOMOTORI-MOTOCICLI**

Per i fermi e sequestri amministrativi di ciclomotori/motocicli, **non è mai possibile** ⁽¹⁵⁾ l'affidamento in custodia al conducente/proprietario (artt. 213, comma 2 *quinquies* e 214, comma 1 *ter*, C.d.S.), pertanto, in tali casi, la Centrale Operativa del Corpo dovrà richiedere l'intervento di una delle ditte convenzionate.

Al fine di poter far intervenire la ditta con l'attrezzatura più opportuna, la pattuglia dovrà specificare alla C.O. i seguenti dati:

- tipo di veicolo: autovettura, autocarro, ecc.;
- il modello del veicolo.

I veicoli saranno trasportati presso i depositi della ditta attivata e la responsabilità della custodia verrà affidata al titolare della stessa.

⇒ **SEQUESTRI GIUDIZIARI**

Nei casi in cui, a fronte di un intervento sul territorio, emerga l'esigenza di adottare un sequestro giudiziario, la Centrale Operativa del Corpo dovrà richiedere l'intervento di una delle ditte convenzionate.

Al fine di poter far intervenire la ditta con l'attrezzatura più opportuna, la pattuglia deve specificare alla C.O. i seguenti dati :

- tipo di veicolo: autovettura, autocarro, ecc.;
- il modello del veicolo.

I veicoli saranno trasportati presso i depositi della ditta attivata e la responsabilità della custodia giudiziaria verrà affidata al titolare della stessa secondo la procedura attualmente in uso.

42. **DISSEQUESTRO E RICONSEGNA DEI VEICOLI**

Nelle operazioni di dissequestro e riconsegna, **esclusivamente per i veicoli affidati in custodia presso le ditte convenzionate**, con riferimento alla procedura da adottare occorre distinguere tra sequestri amministrativi e giudiziari ⁽¹⁶⁾.

⇒ **SEQUESTRI AMMINISTRATIVI**

In deroga alla regola generale, secondo la quale le procedure di dissequestro e riconsegna dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, nonché la redazione dei relativi verbali devono essere effettuate presso il luogo di custodia, anche al fine di verificare eventuali violazioni ai doveri di custodia, attesa la specificità dei requisiti di professionalità del custode, i verbali di dissequestro e riconsegna (modd. CS 43/06, CS 44/06) potranno essere redatti presso gli uffici del Reparto di appartenenza degli agenti operanti.

In tali casi, gli uffici interessati dovranno provvedere ad avvisare la ditta presso cui si trova in deposito il veicolo, mediante l'inoltro a mezzo fax del verbale di dissequestro, informandola che, qualora durante le operazioni di riconsegna del veicolo dovessero emergere delle problematiche, dovrà contattare direttamente il Reparto che ha operato il dissequestro, che provvederà ad inviare

(15) - Si ricorda che esclusivamente nei casi di adozione del provvedimento di fermo ai sensi dell'art. 171, comma 3, C.d.S. relativo all'omesso uso del casco, la custodia del veicolo deve essere affidata al proprietario.

(16) - Per quanto riguarda le procedure da seguire per la cessazione dello stato di fermo e la relativa rimozione dei sigilli, si richiamano integralmente le disposizioni impartite nel precedente paragrafo n. 25.

sul posto una pattuglia.

⇒ **SEQUESTRI GIUDIZIARI**

Nel rispetto delle disposizioni della Procura della Repubblica impartite con la nota n. 297/2000SP del 30 marzo 2000 (vds. circolari del Corpo nn. 89/00 e 103/00), si ribadisce che la redazione dei verbali di dissequestro e riconsegna dei veicoli oggetto di sequestro giudiziario, dovrà essere effettuata presso il luogo di custodia del veicolo ed alla presenza del custode nominato, il quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale.

Nei casi in cui il veicolo si trovi presso un deposito ubicato in altro comune, **confinante con la Città di Torino**, gli agenti operanti, in virtù della delega contenuta nel decreto di dissequestro, quale atto meramente esecutivo di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, previa comunicazione via fax alla Prefettura di Torino (a cura del Reparto precedente), potranno recarsi sul posto per la redazione del relativo verbale, dandone nota alla Centrale Operativa.

Se il luogo di deposito del veicolo è ubicato presso un comune che non **confina con la Città di Torino** le procedure di dissequestro e riconsegna del veicolo dovranno essere effettuate avvalendosi della collaborazione della Polizia Municipale del luogo, alla quale dovrà essere richiesta la disponibilità ad effettuare le operazioni di dissequestro e riconsegna del veicolo.

43. **CAMBIO DI CUSTODIA**

Nelle operazioni di cambio di custodia dei veicoli affidati alle ditte convenzionate, con riferimento alla procedura da adottare occorre distinguere tra le tipologie sotto riportate.

⇒ **SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI**

In deroga alla regola generale, secondo la quale le procedure di cambio di custodia dei veicoli, nonché la redazione del relativo verbale devono essere effettuate presso il luogo di custodia, anche al fine di verificare eventuali violazioni ai doveri di custodia, attesa la specificità dei requisiti di professionalità del custode, il verbale di cambio di custodia (mod. CS 35/06) potrà essere redatto presso gli uffici del Reparto di appartenenza degli agenti operanti.

In tali casi, gli uffici interessati dovranno provvedere ad avvisare la ditta presso cui si trova in deposito il veicolo, mediante l'inoltro a mezzo fax del verbale di cambio di custodia, informandola che, qualora durante le operazioni di consegna del veicolo dovessero emergere delle problematiche, dovrà contattare direttamente il Reparto che ha autorizzato il cambio di custodia, che provvederà ad inviare sul posto una pattuglia.

⇒ **SEQUESTRI GIUDIZIARI**

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 82 Disp. Att. C.p.p., non è possibile effettuare cambi di custodia, salvo preventiva disposizione dell'A.G.

44. **RIMOZIONI A SEGUITO DI VIOLAZIONI AL C.D.S.**

Nei casi in cui occorre effettuare la rimozione di veicoli a seguito di accertate violazioni al C.d.S. le pattuglie sul territorio dovranno contattare la Centrale Operativa del Corpo che richiederà l'intervento di una delle ditte convenzionate.

45. **PULIZIA DELLA SEDE STRADALE**

Le ditte convenzionate dovranno essere attivate anche per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- ⇒ pulizia della piattaforma stradale, con l'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" (olio, carburante, liquido di raffreddamento motore, ecc.) e detriti solidi ⁽¹⁷⁾;
- ⇒ recupero dei residui solidi o del materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro che possono comportare pesanti effetti negativi sulla sicurezza della circolazione e sull'ambiente;
- ⇒ supporto agli organi di polizia stradale nel ripristino delle normali condizioni di circolazione;
- ⇒ illuminazione del teatro dell'intervento (ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa) da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

In merito alle modalità operative si precisa che, l'intervento delle ditte convenzionate per le attività sopra elencate potrà essere attivato, tramite la Centrale Operativa del Corpo, a seguito di espressa richiesta del personale intervenuto per i rilievi del sinistro ovvero di segnalazione di cittadini. **I carri polifunzionali devono giungere sul luogo del sinistro nel più breve tempo possibile.**

Le circolari del Corpo nn. 85/04, 102/05, 119/05, 129/05 (solo le pagg. 3 e 4), 73/06, 141/06 (solo le pagg. 3 e 4, paragrafo "art. 213 C.d.S."), 37/07 e 67/07 sono revocate.

DC/dc
ML/LM

Addì, 27/12/2007

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Piero VERGANTE

(17) - Per la pulizia della sede stradale a seguito della presenza di liquidi e/o sostanze biologiche si dovrà richiedere, tramite la C.O., l'intervento della ditta AMIAT S.p.A.